

N. R.G. 7096/2016



TRIBUNALE DI SALERNO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

IN PERSONA DEL GIUDICE MONOCRATICO MAURO TRINGALI,  
A SCIoglimento DELLA RISERVA ASSUNTA ALL'ULTIMA UDIENZA  
PRONUNCIA LA SEGUENTE:

ORDINANZA

NELLA CAUSA EX ART. 702 BIS C.P.C  
IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE  
TRA LE SEGUENTI:

PARTI

1) [REDACTED]

Rappresentato e difeso dall'avvocato TURCO GERARDINA

RICORRENTE

AVVERSO

2) MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE DI SALERNO  
C.F.: 80025150659

RESISTENTE CONTUMACE

CON INTERVENTO DEL

3) PUBBLICO MINISTERO

LETTO L'ARTICOLO 702 TER BIS C.P.C.  
ESPONE LE SEGUENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino del Pakistan, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno in data 4.5.2016, con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha riconosciuto solo sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.

Il difensore del richiedente protezione ha chiesto il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria per il fatto che, in caso di rientro nel paese di origine, egli correrebbe il rischio di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007.

Il Pubblico ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero dell'Interno, pur ritualmente evocato presso la commissione territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato, non si è costituito, rimanendo contumace.

In via preliminare appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzitutto, l'art. 2 del D. Leg., 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...". L'art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L'art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione: : a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti considerati crimini di guerra o contro l'umanità; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Inoltre l'art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui

confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Va anche evidenziato che il rischio della minaccia alla vita o alla persona descritta nell'ipotesi della violenza indiscriminata descritta dall'art. 15 lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente a quella prevista dall'art. 14 lett. c del Lgs. 251/2007) deve essere conseguenza della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Anzi, la CGUE ha addirittura precisato che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minacce a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale perché l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso raggiunge un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, entrato nel paese in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte di giustizia dell'Unione Europea sentenze n. 172 del 2009, Elgafaji e n. 285 del 2012, Diakité).

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio - 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda", e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello "status" di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di

godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia" (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, "allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone".

Venendo al caso concreto, il ricorrente, innanzi alla commissione territoriale così come innanzi a questo giudice, ha dichiarato di essere originario della città di Kuhshab (regione del Punjab), e di professare la religione musulmana.

Ha raccontato che due suoi compagni di scuola appartenevano alla comunità degli Ahamadi, la cui condizione sociale è particolarmente gravosa a causa delle discriminazioni continue a cui gli stessi sono sottoposti.

Egli era diventato loro amico e voleva convincerli ad abbracciare la fede musulmana tradizionale. Si era interessato alla loro cultura religiosa ed aveva seguito alcune loro sedute di preghiera. La circostanza era stata accolta con estremo disfavore da parte della sua comunità musulmana ma egli aveva persistito, finché un giorno era stato violentemente picchiato da parte dei membri dell'associazione studentesca islamica. Nella scuola ed in tutta la comunità di era diffusa la convinzione che egli si fosse convertito al culto Ahamadi, tant'è che suo padre lo mandò ad Islamabad presso uno zio in attesa che si calmassero le acque. Viceversa egli venne a sapere che l'imam della sua moschea aveva emesso una *fatwa* nei suoi confronti accusandolo di blasfemia ed invitando i fedeli ad ucciderlo. Molte persone si recarono a casa sua per cercarlo e, non trovandolo, picchiarono suo padre così violentemente che l'uomo dopo poco morì. Suo zio tentò di sporgere denuncia ma venne a sapere dell'accusa di blasfemi pendente sul nipote e gli disse di lasciare al più presto il Paese.

È opinione di questo giudice che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che lo stesso abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L'interessato infatti, oltre ad avere tempestivamente presentato domanda di protezione internazionale, ha riferito una versione dei fatti soggettivamente credibile, poiché dettagliata e intrinsecamente non contraddittoria. Egli inoltre ha prodotto dei documenti che attestano la frequentazione della scuola dove si sono verificati i gravi episodi descritti.

Come già accennato la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del cittadino straniero deve avvenire sulla base dei criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Tali criteri sono: la verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; la deduzione di un'adeguata motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; la non

contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; la presentazione tempestiva della domanda; l'attendibilità intrinseca (Cass. 16202 del 2012).

Risultano, nella specie, rispettati gli elementi che determinano la presunzione di veridicità di cui all'art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007. Inoltre le dichiarazioni del richiedente, come si vedrà, non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso.

Ciò posto, va osservato che, per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

In linea generale va osservato che, sulla scorta delle informazioni disponibili tramite le fonti di conoscenza indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 25\2008 (EASO, UNHCR) nonché attraverso la consultazione dei siti internet di organizzazioni umanitarie di riconosciuta attendibilità (Refworld, ecoi.net humanrightswatch.org; rapportoannuale.amnesty.it) emerge come il quadro di sicurezza complessivo del Paese di origine del richiedente e, in particolare, della sua regione di provenienza (il Sindh) risulta particolarmente precario: malgrado l'evidente rafforzamento delle misure di sicurezza, resta molto elevato il rischio di attentati e di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche; a seguito del conflitto armato tuttora in corso in alcune zone del Paese tra forze governative e gruppi armati, i civili subiscono gravi violazioni, compresi arresti arbitrari, torture e altri maltrattamenti, discriminazioni su base religiosa ed etnica, violenze e discriminazioni contro donne e ragazze.

Gruppi armati sono stati implicati in violazioni dei diritti umani in tutto il paese. Il 16 dicembre 2014, diversi uomini, che i talebani pakistani hanno affermato essere membri dell'organizzazione, hanno attaccato la scuola militare pubblica nella città nordoccidentale di Peshawar, uccidendo 149 persone, di cui 132 erano bambini, e ferendone decine con sparatorie e attacchi suicidi. I talebani pakistani hanno affermato che l'attacco era la risposta alle recenti operazioni dell'esercito pakistano nella zona del Waziristan settentrionale, nelle quali erano stati uccisi centinaia di combattenti talebani. Diverse fazioni dei talebani pakistani hanno continuato a compiere attentati, anche contro attivisti e giornalisti che promuovevano l'istruzione e altri diritti o che li avevano criticati. Ah. ul Il, un gruppo separatista dei talebani pakistani, ha rivendicato la responsabilità dell'attentato suicida con armi e bombe, avvenuto il 3 marzo in un tribunale di Islamabad: che ha provocato 11 morti e molti feriti. Secondo le notizie, l'attentato era una reazione alla decisione dei talebani pakistani di avviare colloqui di pace con il governo. Ja. ul Ah., un altro gruppo scissionista dei talebani pakistani: ha rivendicato la responsabilità per l'attacco suicida del 2 novembre nel quale sono morte 61 persone e oltre 100 sono rimaste ferite, avvenuto dopo la quotidiana sfilata per l'abbassamento della bandiera al posto di confine di Wagah, tra Pakistan e India (nella regione dei Punjab n.d.r.). Operatori sanitari impegnati in campagne di vaccinazione contro la poliomielite e altre malattie sono stati uccisi in varie parti del paese. Le uccisioni sono state particolarmente diffuse in alcune aree del nord - ovest e nella città di Karachi, zone con

presenza attiva di talebani e gruppi allineati che si oppongono alle vaccinazioni. Gruppi armati di etnia beluci, che chiedevano la creazione dello stato separato del Belucistan, sono stati implicati nell'uccisione e nel rapimento di agenti delle forze di sicurezza e di altre persone, sulla base delle loro affiliazioni etniche o politiche e hanno compiuto attacchi contro le infrastrutture.

Ma ciò che più attiene alla situazione prospettata dal richiedente riguarda le gravissime tensioni religiose in alcune aree del paese.

Il gruppo armato anti - sciita Lashkar - e - Jhangvi ha rivendicato una serie di omicidi e altri attacchi contro la popolazione sciita musulmana, in particolare nella provincia del Belucistan e nelle città di Karachi e Lahore. Gruppi armati rivali si sono scontrati spesso provocando decine di morti. Le prassi delle forze di sicurezza statali, comprese le azioni che rientrano nell'ambito di legislazioni come la legge per la protezione del Pakistan, hanno avuto come risultato la sparizione forzata di uomini e ragazzi in tutto il paese e in particolare nelle province di Belucistan, Sindh e Khyber Pakhtunkhwa. Diverse vittime sono poi state ritrovate morte e pare che i loro cadaveri presentassero ferite di proiettili e segni di tortura. Il governo non ha attuato gli ordini della Corte suprema di assicurare alla giustizia i membri delle forze di sicurezza responsabili di sparizioni forzate. In parte delle Fata del Pakistan nordoccidentale è proseguito il conflitto armato interno, con continui attacchi di talebani e altri gruppi armati, delle forze armate pakistane e degli aerei drone statunitensi che hanno provocato la morte di centinaia di persone. A giugno, l'esercito pakistano ha lanciato una grande operazione militare nell'agenzia tribale del Waziristan settentrionale e ha effettuato sporadiche operazioni nell'agenzia tribale del Khyber e in altre parti delle Fata. Le comunità colpite hanno continuamente segnalato l'uso sproporzionato della forza e gli attacchi indiscriminati da tutte le parti in conflitto: in particolare dalle forze armate pakistane. **I combattimenti tra opposti gruppi di potere o di fazioni varie hanno assunto connotazioni di persistenza e di stabilità e livelli significativi di diffusione, sfuggendo al controllo degli apparati statali o giovandosi della contiguità culturale e politica di questi.**

L'esercito ha fatto sapere che durante queste operazioni sono stati uccisi oltre 3.400 militanti e almeno 21.193 sono stati arrestati. A causa della mancanza di trasparenza nelle operazioni, dell'assenza di copertura da parte di organi d'informazione indipendenti e di preoccupazioni espresse in precedenza per l'uso sproporzionato della forza in operazioni analoghe, sono perdurati gravi timori sulle circostanze delle uccisioni, sul trattamento durante la detenzione e sull'equità dei processi agli arrestati.

Più di un milione di persone rimanevano sfollate a causa del conflitto armato in corso e di quelli passati, nel nord-ovest del paese.

Gli attacchi con droni degli Usa sono diminuiti e sono stati effettuati principalmente nel Waziristan del Nord. Le informazioni circa l'impatto sulla popolazione civile sono state scarse. Due operatori umanitari stranieri, lo statunitense Warren Weinstein e l'italiano Giovanni Lo Porto, che erano tenuti in ostaggio da al-Qaeda, erano tra le persone uccise a gennaio nel corso dell'attacco di un drone Usa, facendo sorgere timori sempre maggiori che gli attacchi con i droni potessero causare uccisioni illegali di civili. L'esercito

pakistano ha lanciato il suo primo attacco con droni il 7 settembre, sostenendo di aver ucciso tre leader di gruppi armati, nel Waziristan del Nord.

Il conflitto armato è proseguito in alcune aree del Waziristan del Sud; gruppi per i diritti umani hanno denunciato l'uccisione e il ferimento di civili a seguito di operazioni militari indiscriminate.

Il rapporto di Amnesty International del 2016 evidenzia che le minoranze religiose sono state vittime di persecuzioni e attacchi, con uccisioni mirate da parte di gruppi armati e leader religiosi che incitavano alla violenza contro di loro: a febbraio, Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp) ha rivendicato un attentato contro una moschea sciita a Peshawar, che ha provocato la morte di almeno 20 fedeli e il ferimento di altri 60.

Gli attentati contro i musulmani sciiti, i più colpiti tra tutti i gruppi religiosi presenti nel paese, rappresentano la maggior parte degli attacchi di matrice religiosa verificatisi negli ultimi anni in Pakistan. Gli episodi in cui singoli individui hanno cercato di invocare leggi sulla blasfemia, dalla definizione vaga, hanno coinvolto in modo sproporzionato le minoranze religiose. Nella regione settentrionale di Gilgit - Baltistan ci sono state violenze settarie senza precedenti. Le autorità non sono state in alcun modo in grado di assicurare alla giustizia i responsabili di oltre 70 uccisioni avvenute nell'aprile 2014, a seguito di scontri tra comunità musulmane sunnite e sciite. Le autorità hanno permesso a gruppi religiosi di impedire agli ahmadi di entrare nei luoghi di culto. Lo stato non ha provveduto a proteggere la comunità sciita di Hazara, nel Balucistan, dagli attacchi di gruppi armati che durante l'anno hanno provocato la morte di almeno 84 persone, nonostante una pesante presenza militare nella provincia.

La stampa internazionale riporta di continui attacchi alla minoranza religiosa sciita in Pakistan. Si sono fatti sempre più frequenti in Pakistan gli scontri tra sunniti e sciiti. Questi ultimi rappresentano circa il 20% della popolazione e nel 2013 hanno contato circa 400 di vittime.

Il Parlamento europeo in data 14 aprile 2016 ha adottato una Risoluzione sul Pakistan, in particolare dopo l'attacco a Lahore (2016/2644(RSP) con cui, dopo aver ricordato:

- che il 27 marzo 2016, in uno spazio giochi nel parco Gulshan-e-Iqbal a Lahore, un attentato dinamitardo suicida ha causato la morte di oltre 73 persone ferendone oltre 300, tra cui molte donne e bambini; che il gruppo islamico terrorista Jamaat-ul-Ahrar ha rivendicato la responsabilità dell'attacco, dichiarando di aver preso di mira i cristiani intenzionalmente; che, tuttavia, la maggior parte dei feriti e delle persone che hanno perso la vita erano musulmani e tutti pakistani;

- che alcuni gruppi estremisti sono liberi di portare avanti le proprie ideologie e attività, come alcuni sindacati studenteschi nelle università o il Forum di avvocati Khatm-e-Nubuwwat, che sarebbe la forza trainante alla base dell'aumento dei procedimenti giudiziari per accuse di blasfemia nei tribunali pakistani e contrario a ogni tentativo dei legislatori di riformare la legge pertinente;

- che i cristiani e le altre minoranze non subiscono soltanto persecuzioni da parte degli estremisti, ma sono anche oggetto di discriminazioni giuridiche, in particolare attraverso le leggi pakistane sulla blasfemia, che sono discriminatorie e sono ampiamente utilizzate in modo improprio da coloro che vi ricorrono con motivazioni

**personali e politiche; che gli stessi musulmani continuano ad essere accusati in base a tali leggi;**

- che in Pakistan vari gruppi terroristici prendono di mira minoranze religiose come gli ahmadi, i cristiani, gli sciiti e gli indù nonché i sunniti con opinioni divergenti; che, nella sua relazione annuale 2015, la commissione per i diritti umani del Pakistan ha osservato che nella maggior parte dei casi i responsabili di reati hanno goduto dell'impunità;

- che le donne appartenenti alle minoranze religiose del Pakistan subiscono rapimenti, sono sottoposte a matrimoni forzati e obbligate con la forza a convertirsi all'Islam, un fenomeno in gran parte ignorato dalla polizia e autorità civili;

ha espresso profonda preoccupazione per le violazioni gravi e sistematiche della libertà di religione e credo in Pakistan, nonché in merito al continuo ricorso alle leggi sulla blasfemia in Pakistan, ritenendo che ciò stia aggravando il clima di intolleranza religiosa ed invitando pertanto il governo del Pakistan a riesaminare tali leggi e la loro applicazione.

Il 17 ottobre 2016 a Karachi un ragazzo di 13 anni è stato ucciso mentre 18 donne, sono rimaste ferite nell'esplosione di una bomba davanti alla *Imambargah* (luogo di culto sciita) del *Dare-Abbas* situata nella zona *Liaqatabad* della città.

Quanto poi alla particolare situazione degli Ahmadiyy, consultando il sito [www.ecoi.net](http://www.ecoi.net) emerge che:

1) il Khatam-e-Nabuwat (che, in lingua urdu, significa “Movimento per assicurare le finalità della Profezia”) è un gruppo religioso musulmano che **svolge attività di propaganda contro gli Ahmadiyy (chiamati anche “Qadiani” dal nome della città del Punjab dove visse, per la maggior parte del tempo, il suo fondatore, Mirza Ghulam Ahmad);**

2) **secondo il South Asia Terrorism Portal (SATP) il 10.6.2011, il gruppo Khatam-e-Nabuwat ha diffuso alcuni opuscoli nei quali gli Ahmadiyy venivano qualificati come “wajib-ul-qatl” (persone che devono necessariamente essere uccise); in detti opuscoli si legge, ancora, che sparare contro queste persone è un atto della jihad ed ucciderle è un atto che merita di essere benedetto;**

3) secondo quanto si apprende dal documento (“Pakistan Country Overview”) rilasciato nello scorso mese di Agosto dall'EASO (European Asylum Support Office), la comunità degli Ahmadiyy può essere divisa in due gruppi: il gruppo principale (“Ahmadiyya Muslim Jamaat”), che annovera circa 600.000 seguaci in Pakistan, e il gruppo minore (“Ahmadiyya Anjuman Isha'ati-Islam Lahore”), che conta circa 30.000 fedeli in tutto il mondo. Entrambi questi gruppi vivono principalmente a Rabwah (distretto di Chiniot, provincia del Punjab) e in altre città delle regioni del Punjab e del Sindh.

**Gli Ahmadyy credono che il loro fondatore sia un profeta e ciò è considerato un atto di blasfemia da parte dei fondamentalisti islamici.**

**Nella Costituzione pakistana del 1974 gli Ahmadyy sono considerati come non Musulmani e ciò ha determinato alcune forme di discriminazioni e restrizioni legali contro di loro.**



L'art. 298 lett. B) e C) del Codice Penale proibisce agli Ahmadyy di definirsi Musulmani e di considerare l'Islam come loro religione e di professare pubblicamente la loro fede.

Le sanzioni conseguenti alla violazione di queste norme consistono nel carcere fino a 3 anni e, nei casi più gravi, possono arrivare sino alla condanna a morte.

Nel sito [www.refworld.org](http://www.refworld.org) si legge che un diffuso sentimento discriminatorio contro gli Ahmadyy è tollerato dalle Autorità del Paese; per esempio, il Governo del Puniab ha permesso ai leader religiosi musulmani di tenere a Rabwah il 7.9.2008 una conferenza contro gli Ahmadyy proprio nell'anniversario dell'introduzione della norma costituzionale secondo cui gli appartenenti a questa setta religiosa devono essere trattati come non musulmani.

Inoltre, discorsi e altre forme di incitamento alla violenza contro gli Ahmadyy restano largamente impunte dalle Autorità.

Vi sono, poi, interi settori dell'ordinamento giuridico pakistano in cui le forme di discriminazione contro gli Ahmadyy sono istituzionalizzate, come ad esempio, in materia di passaporti e documenti di identità, diritto al voto, diritto di proprietà, accesso all'istruzione, libertà di stampa e di espressione (cfr. UNHCR, Eligibility Guidelines for assessing the international protection needs of members of religious minorities from pakistan del 14.5.2012 in [www.refworld.org/pdfid/4fb0ec662.pdf](http://www.refworld.org/pdfid/4fb0ec662.pdf)).

Alla luce delle informazioni sin qui raccolte, si può ritenere fondato il timore che il richiedente possa subire atti persecuzione (consistenti in atti di violenza fisica di tale gravità da metterne a repentaglio la stessa sopravvivenza) per motivi religiosi ad opera delle stesse istituzioni statali, a causa delle denuncia per blasfemia sporta nei suoi confronti, nonché di appartenenti a gruppi terroristici di ortodossia islamica che, dati gli appoggi di cui godono a livello governativo e stante la condizione di generale impunità delle persecuzioni a danno delle minoranze religiose diffusa nel paese, possono senz'altro annoverarsi tra i soggetti previsti dall'art. 5, lett. c) d.lgs. 19.11.2007, n. 251 (soggetti non statuali, se i responsabili dello Stato non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi).

Va osservato che l'art. 8 comma 2 del dlgs. 251/07, stabilisce che nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purchè una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni. In tal senso l'attribuzione a suo carico di essere appartenente alla comunità degli Ahmadyy, circostanza che lui stesso ha più volte evidenziato nel corso della sua audizione, appare sufficiente a giustificare un provvedimento di rifugio.

La natura della controversia e la particolare connotazione che assume la regolamentazione delle spese nel caso di patrocinio a spese dello Stato e di soccombenza di questo nel processo, inducono a ritenere integrata la previsione dell'art. 92 c.p.c. in ordine alla compensazione delle spese del procedimento.

La domanda di liquidazione degli onorari del difensore, in favore del ricorrente, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del C.O.A. del

27.9.2016, essendovi tutti gli elementi, può essere qui accolta disponendo il dimezzamento previsto per legge, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta dal momento della sua costituzione in sostituzione del precedente difensore, dello scaglione da € 26.001 a € 52.000 perché causa di status inerente valori indeterminabili e compiendo il seguente conteggio: Fase di studio della controversia € 810,00; Fase introduttiva del giudizio € 574,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 1.204,00 per un primo totale di € 2.588,00, da ridurre di € -776,40 pari al 30% per assenza di specifiche questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) per giungere ad un secondo totale € 1.811,60 da ridurre del 50% per gratuito patrocinio (art. 130 Dpr 115/02) ad € -905,80 oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, Iva e Cassa se dovuti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso, riconosce al richiedente lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/07.

Dichiara interamente compensate le spese processuali.

**Letti gli artt. 116, 11, 82, 84, e 130 Dlgs n. 115/2002, liquida in favore dell'avv. Gerardina Turco per l'attività professionale svolta, l'importo complessivo di € 905,80 per onorari oltre rimborso pari al 12.5% per spese generali, IVA e CpA come per legge, ponendo il pagamento a carico dell'Erario.**

Manda la Cancelleria per la notifica al ricorrente della presente ordinanza e per la comunicazione alla Commissione Territoriale, al Pubblico Ministero in sede nonché per la trasmissione del presente provvedimento, **da valere quale decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del DPR n. 115/2002**, all'Ufficio Finanziario competente ex artt. 126 e 127 DPR n. 115/2002. **La comunicazione al P.M. è effettuata anche per l'eventuale opposizione ex art. 84 D.P.R. 115/2002.**

Dispone la comunicazione della presente ordinanza all'Ufficio Immigrazione presso la Prefettura di Salerno, all'indirizzo [immigrazione.prefsa@pec.interno.it](mailto:immigrazione.prefsa@pec.interno.it)

Decisa in Salerno il 28/05/2018

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Giudice  
Mauro Tringali